

Piano provinciale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria (*Myocastor coypus*)

PREMESSA

La Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929. A partire dagli anni 70 del secolo scorso si è assistito ad un'estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce. La successiva venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente associata ad episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi. Sono noti anche casi di liberazioni intenzionali effettuate a fini di contenimento delle piante acquatiche.

A seguito di questi ripetuti fenomeni di introduzione in natura si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale distributivo e crescita demografica della specie su estese porzioni del territorio italiano.

Nei contesti più idonei il roditore ha presto raggiunto consistenze localmente elevate favorito in ciò dall'adattabilità ambientale, dall'elevato potenziale biotico e dalla mancanza di competitori naturali presenti invece nelle aree d'origine.

La Nutria, come tutti i roditori, dispone di un elevato tasso riproduttivo che si manifesta con parti numerosi e distribuiti nel corso dell'intera annualità, fatti salvi i mesi più rigidi alle latitudini più elevate. Possiede una buona capacità dispersiva soprattutto in presenza di un fitto reticolo idrografico naturale e/o artificiale. Inoltre l'indole criptica e crepuscolare propria della specie determina una sostanziale differenza tra la densità reale del roditore e quella percepita.

Allo stato attuale in Italia settentrionale e centrale la distribuzione della Nutria si configura come un "unicum" che comprende l'intera Pianura Padana e si estende sino alla costa alto adriatica. Un altro macro nucleo che non conosce soluzione di continuità interessa il comprensorio compreso dalla Liguria sino alla Campania. Lungo la costa medio adriatica (Marche, Abruzzo), quella basso tirrenica e in Italia meridionale ed insulare sono invece presenti nuclei apparentemente isolati di dimensioni più contenute (Cocchi e Riga, 2001).

Al fine di mitigare l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, a partire dagli anni '90 diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della Nutria disposti ai sensi dell'art.19 della legge 157/92. In molti casi questi piani hanno contribuito a ridurre l'impatto della specie sulle attività antropiche (coltivazioni agricole e arginature di corsi d'acqua).

Quando nel 2014 la norma ha assimilato la Nutria a topi, talpe, arvicole e ratti, escludendo quindi la specie dal generale regime di tutela imposto dalla legge 157/92, tale modifica ha rimosso anche la competenza delle Regioni in materia di gestione dei danni. In alcuni casi, al fine di assicurare comunque un'azione di contenimento dei danni, i piani di controllo del roditore sono stati demandati ai Comuni determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del prelievo.

LA NORMATIVA

Quadro normativo internazionale

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h).

- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la Nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tale specie¹.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento n. 1143/2014.
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Normativa nazionale

- Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l'art.19 (controllo della fauna selvatica) che al comma 2 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolate - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati.
- Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.
- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art.2 della L.157/92, che la gestione di tale specie sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92.
- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- In riferimento alle recenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione delle specie alloctone invasive, ISPRA ritiene che l'impiego preventivo di metodi ecologici indicato all'art. 19 della L. 157/92 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla Nutria in particolare. Ciò sia in relazione allo status giuridico della specie, che come sopra richiamato non rientra tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le

quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile. Resta invece cogente l'obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo.

Normativa regionale

- Legge regionale n. 17 del 1999 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.” che all'art. 2 (*Funzioni amministrative conferite alle Province*) attribuisce alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della l.142/1990 l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.
- D.G.R. 30.09.2013 N. 39-6441 e D.G.R. 14.10.2013 n. 29-6512 “Approvazione linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte”
- Legge regionale n.5 del 2018 e s.m.i."Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria"

Evoluzione del QUADRO giuridico di RIFERIMENTO

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata artificialmente introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato che l'art. 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di Nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L'appartenenza della Nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità della limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi secondo la procedura indicata dall'art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati all'eradicazione locale o al contenimento delle popolazioni, al fine di prevenire e mitigare i danni arrecati dalla Nutria agli ecosistemi naturali, alle attività economiche dell'uomo e alla sicurezza pubblica. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l'art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della Nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale, ha determinato un significativo calo dell'efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della Nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo altresì che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione o comunque al

controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art.19 della legge n. 157/92. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale"... "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione – entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19).

Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della Nutria ed attivare in tempi rapidi efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Infine il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014, introducendo sanzioni e individuando competenze, con particolare riferimento a Regioni e Province Autonome.

CONFLITTI

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappascolamento attuato dalle nutrie che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo degli ambienti umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi. E' stata inoltre evidenziata la compromissione del successo riproduttivo di alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico quali il Tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. E' segnalata la distruzione da parte della Nutria dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos*, ma soprattutto del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*, la cui popolazione italiana presenta criticità diffuse.

Impatto sulle altre specie animali

L'incremento della presenza della specie nutria è stato messo in relazione a contrazioni delle popolazioni di avifauna acquatica quali gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*). Le interazioni competitive con gli uccelli nidificanti in zone umide può estrinsecarsi per azione sia diretta (distruzione dei nidi e predazione delle uova), sia indiretta (allontanamento a seguito di disturbo prolungato). Recenti studi (Bertolino et al. 2011, Angelici et al.2012) hanno infatti evidenziato che l'impatto negativo della Nutria si manifesta con l'utilizzo dei nidi galleggianti come piattaforme per il riposo, provocando l'affondamento degli stessi e la distruzione delle uova contenute

Danni alle produzioni agricole

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente necessita esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco

al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di densità popolate. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee. In Provincia di Novara il riso, il granturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno superato, sul territorio nazionale, gli 11 milioni di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi et al. 2007).

Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di possibile cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli

Aspetti sanitari

La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti tra i quali *Fasciola epatica* e le leptospire come *Leptospira interrogans*. Questi parassiti, come alcuni batteri presenti nella Nutria, possono essere diffusi nell'ambiente e trasmessi all'uomo. Nella nutria la presenza di leptospire è stata evidenziata in particolare nelle feci e nell'urina. Ciò può causare la trasmissione della leptospirosi ad altri animali selvatici ed al bestiame allevato (Cocchi, Riga 2001). La leptospirosi è di solito presente in quasi la metà degli individui naturali di nutria, tuttavia la malattia si presenta spesso in uno stato sub-clinico. Eventuali azioni di profilassi sanitaria andrebbero comunque precedute da indagini volte ad accertare anzitutto la presenza della leptospirosi in un determinato contesto ambientale con caratterizzazione del sierotipo coinvolto. Andrebbero altresì individuate le popolazioni animali che costituiscono fonte di propagazione e solo nel caso in cui la nutria rappresenti il serbatoio epidemiologico andrebbe definita una strategia d'intervento mirata all'eradicazione dell'infezione. È peraltro noto che numerose specie di roditori selvatici, oltre ad alcuni animali domestici, possono costituire il serbatoio dell'infezione. In tale contesto la nutria potrebbe rappresentare solo un epifenomeno della malattia non in grado di mantenerla in modo continuo nell'ambiente (Bertolino, Cocchi 2018).

SITUAZIONE A SCALA PROVINCIALE

Distribuzione

La nutria si è affermata, grazie alla sua capacità dispersiva, lungo tutti i principali corsi d'acqua novaresi e soprattutto nella pianura risicola grazie alla fitta rete irrigua formata da canali, rogge e fontanili.

Da diversi anni la specie si è instaurata anche in alcuni areali (zone a canneto) presenti sul lago d'Orta e sul lago Maggiore creando situazioni spiacevoli soprattutto durante i mesi estivi quando è maggiore la presenza di turisti nelle zone rivierasche.

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro a dieta generalista; in provincia di Novara provoca danni soprattutto sulle colture di riso, mais e frumento e, in modo più limitato, sulla soia e sugli ortaggi.

Nelle zone risicole un ulteriore danno è rappresentato dalle tane scavate all'interno degli argini che provocano, in alcuni casi, il cedimento della struttura stessa.

Per lo stesso motivo può essere compromessa la tenuta di canali d'irrigazione, di scolo e di bacini artificiali con possibili esondazioni in occasione di ondate di piena.

Da settembre 2014 non sono più stati accertati i danni causati dalla specie a seguito della modifica dello status giuridico della stessa.

Gestione pregressa

A partire dall'anno 2000 la Nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati sul territorio provinciale ai sensi dell'art.19 della legge 157/92.

Di seguito vengono riportati i dati degli abbattimenti suddivisi per anno fino al 2014.

ANNO	NUTRIE ABBATTUTE
2000	35
2001	127
2002	586
2003	182
2004	418
2005	1153
2006	1809
2007	2262
2008	1796
2009	1624
2010	3209
2011	3570
2012	1907
2013	931
2014	1470

A partire dal 2014, avendo la norma assimilato la Nutria a topi, talpe, arvicole e ratti, l'ha di fatto esclusa dal generale regime di tutela imposto dalla legge 157/92, tale modifica ha rimosso anche la competenza delle Regioni in materia di gestione dei danni. In alcuni casi, al fine di assicurare comunque un'azione di contenimento dei danni, i piani di controllo del roditore sono stati demandati ai Comuni determinando, oltre alla frammentazione dei referenti, un'applicazione discontinua e disomogenea del prelievo.

Gli anni successivi sono stati caratterizzati da interventi legislativi e normativi che hanno reintrodotta la nutria tra le specie oggetto di controllo in base alla l. 157/92, ma che di fatto non

hanno permesso di raggiungere dei risultati soddisfacenti vista l'impossibilità di utilizzare personale formato.

La Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021" ha modificato l'art. 20 della l.r. 5/2018 reintroducendo la possibilità da parte delle Province di avvalersi per l'attuazione dei piani di controllo, oltre che dei soggetti previsti dall'art. 19 della l. 157/92, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica. Questo permetterà di poter dare esecuzione al piano di controllo in modo più efficace.

PIANO DI CONTROLLO

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato dall'ISPRA ed evidenziato nel capitolo sugli aspetti normativi, che non debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento come disposto dall'art. 19 della legge 157/92.

1. Finalità perseguite

Il controllo della Nutria si rende necessario su tutto il territorio provinciale ivi comprese le aree urbane ed è finalizzato al contenimento con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e vedranno coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie. In particolare:

1. Al fine di **limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali**, si prevede il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzie interregionali, Consorzi di Bonifica), con riferimento alle rispettive competenze territoriali. In questi ambiti qualora, successivamente alla rimozione delle nutrie condotta nei modi che verranno di seguito indicati, sui substrati arginali si rinvenivano cavità (tane, gallerie) che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori della rete idraulica interessata disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.
2. Alla **mitigazione dell'impatto sulle colture agricole** si ritiene di provvedere consentendo all'agricoltore proprietario o conduttore di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti o inoltrando alle Amministrazioni pubbliche preposte specifica richiesta di intervento.
3. Per la **salvaguardia della biodiversità** è necessario che gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 intervengano direttamente o, in subordine, richiedano l'intervento alle Amministrazioni pubbliche preposte prioritariamente in quei siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione, individuano nella Nutria un possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.

2. Durata

Il presente piano ha **durata quinquennale (2022-2027)**.

3. Mezzi e Metodi di intervento (piani di abbattimento di cui all'art. 19 L. 157/92)

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

E' consentito:

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica della Nutria in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura delle Amministrazioni pubbliche preposte.

La cattura mediante gabbie-trappola singolarmente identificabili può essere effettuata dalla Polizia provinciale, dalle guardie comunali munite di licenza di caccia, da operatori appositamente selezionati (si veda punto 4.) abilitati dalle Province, dal personale degli Enti delegati alla tutela delle acque purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione.

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate)**. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.**

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento. Naturalmente questi soggetti dovranno rendicontare i risultati delle attività di cattura compilando apposite schede che verranno loro fornite e che andranno obbligatoriamente restituite entro la data concordata.

La soppressione con metodo eutanasi degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura (entro e non oltre 12 ore) mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasi per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con proprio personale nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano provinciale e di comunicarne l'attività alle Amministrazioni pubbliche preposte.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

Possono essere utilizzati:

- fucile a canna liscia e munizione spezzata;
- carabina munita di cannocchiale di mira di calibro e munizionamento adeguati compreso il calibro 22 ;
- fonti luminose artificiali;
- dispositivi per illuminare i bersagli.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:

b 1) dalla **Polizia provinciale, dalle guardie forestali, dalle guardie comunali munite di licenza di caccia;**

b 2) da **operatori appositamente selezionati** titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;

b 3) dagli **agricoltori** in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;

b 4) da **cacciatori espressamente autorizzati, durante l'esercizio dell'attività venatoria** esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio regionale e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.

c) Controllo della riproduzione

Le tecniche di controllo della riproduzione della Nutria presentano significativi limiti, sintetizzati di seguito, che rendono tale alternativa gestionale non applicabile al caso in esame. Interventi condotti mediante cattura, sterilizzazione chirurgica e successiva liberazione, richiedono rilevanti impegni economici ed operativi, risultano teoricamente applicabili a piccola scala territoriale e su nuclei numericamente molto contenuti ed ecologicamente isolati, e non possono invece essere utilizzati per il contenimento numerico di popolazioni distribuite senza soluzione di continuità su ampi comprensori, quali la pianura padana, né possono essere applicati alla generalità del territorio italiano interessato da popolazioni.

In riferimento all'utilizzo di vaccini immunocontraccettivi, si riportano di seguito alcune considerazioni estratte da un rapporto sulla materia in corso di pubblicazione (La Morgia, Genovesi, Massei, in prep.), al quale si rimanda per una più dettagliata disamina di questa tecnica. La relazione analizza in particolare le potenzialità applicative dei vaccini immunocontraccettivi monodose, che sembrano offrire le migliori prospettive per la gestione delle popolazioni di animali selvatici (Massei e Cowan 2014). Attualmente la somministrazione di tali vaccini è possibile esclusivamente tramite iniezione intramuscolare (Pai 2009), e pertanto l'utilizzo di questa tecnica richiederebbe la cattura e successiva manipolazione degli animali, limitando sostanzialmente le potenzialità applicative della tecnica. Inoltre, sono ancora da valutare pienamente la selettività e l'efficacia a lungo termine della tecnica (Pai 2009, Pai et al. 2011), che va attualmente considerata in una fase sperimentale di sviluppo. In conclusione si ritiene che né la sterilizzazione chirurgica, né la somministrazione di sostanze con effetto immunocontraccettivo, allo stato attuale, possano essere utilizzate per il controllo della Nutria.

4. Operatori

Le catture e/o gli abbattimenti devono **essere attuati dai soggetti indicati all'art.19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati** selezionati attraverso appositi **corsi di preparazione al controllo della Nutria** coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

Gli Enti gestori delle difese idrauliche (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzie interregionali, Consorzi di Bonifica), al fine di intervenire in maniera più incisiva e tempestiva, possono richiedere alle strutture competenti della Provincia attrezzature (se disponibili) e personale abilitato alla cattura e/o all'abbattimento. I suddetti Enti possono anche dotare proprio personale strutturato della qualifica di operatore autorizzato previa partecipazione ai corsi di preparazione sopra indicati e disporre l'acquisto di attrezzature, conformi ai requisiti richiesti, impiegabili per il controllo numerico del roditore.

Anche i cacciatori e gli agricoltori possono collaborare al controllo della Nutria secondo le modalità e i limiti indicati più oltre.

5. Aree di intervento

Con priorità per i siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione, individuano nella Nutria un possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti occorre procedere come di seguito specificato.

a) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno.
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3 e b4, che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali lo sparo va escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Assoggettamento alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di VInCA (Valutazione di Incidenza)

L'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' stabilisce che *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative, è oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza”*.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (categorie a e b). I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione.

Resta da stabilire se un piano di controllo della Nutria quando attuato all'interno di ZPS, ZSC e SIC richieda l'assoggettamento alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni.

A questo riguardo si rileva come il comma 2 del sopra richiamato art. 5 del D.P.R. n. 357 stabilisca che ricadono nel campo di applicazione della VInCA i *“piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti”*. I piani di controllo attuati ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/92 non sono espressamente richiamati profilandosi più come interventi

finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici (contenimento di danni) piuttosto che come veri e propri “piani territoriali” quali sono più propriamente i piani faunistico-venatori regionali e provinciali. Sotto questo profilo l’assoggettabilità a valutazione pare non dovuta.

Inoltre, alla luce dei possibili impatti ecologici cagionati dalla Nutria come delineati al capitolo sui “Conflitti” di questo piano, si osserva come il piano di controllo numerico/eradicazione della Nutria si configuri quale intervento funzionale a garantire la conservazione, a lungo termine, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario in sintonia con le finalità perseguite dalla rete Natura 2000.

Si ritiene perciò che, in presenza di ambienti umidi e/o di corsi d’acqua a lento deflusso inseriti in aree della rete Natura 2000, la realizzazione di piani di controllo e/o eradicazione della Nutria vada considerata strettamente “*connessa e necessaria al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti*” e quindi non debba sottostare alla procedura di VInCA prevista al comma 3 dell’art. 5 del DPR 357.

Per le ragioni sopra esposte ed al fine di non appesantire inutilmente la procedura si ritiene che il presente piano di controllo della Nutria possa essere escluso dall’assoggettabilità alle procedure di VAS e VInCA quando attuato nelle aree della rete Natura 2000.

b) Istituti di protezione di cui alla L. 157/92

- Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi dell’art. 8 comma 10 della L. 157/92 o di norme regionali può essere effettuato per l’intero anno mediante l’utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati e con l’abbattimento diretto con arma da fuoco attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b2 e b3. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l’uso di munizioni atossiche.

c) Territori cacciabili

Cattura tramite l’utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l’anno.

Abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l’anno:

- da parte dalla **Polizia provinciale, dalle guardie forestali, dalle guardie comunali munite di licenza di caccia;**
- dagli **operatori appositamente selezionati** titolari di licenza di caccia già abilitati dalla Provincia o dalla Regione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità **anche nelle giornate di silenzio venatorio e nei periodi preclusi all’attività venatoria;**
- dagli **agricoltori** in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità o da coadiutore di loro fiducia dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità, nei terreni in proprietà o conduzione. dandone preventiva comunicazione alla Provincia
- durante l’esercizio dell’attività venatoria da parte di **cacciatori** in possesso dei requisiti di cui al punto 4. (operatori espressamente autorizzati) limitatamente ai territori loro assegnati per l’esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio regionale

Tutti gli operatori del controllo sono tenuti a compilare apposita scheda fornita dalla Provincia che riporti, il sito di realizzazione dell’abbattimento, la tecnica utilizzata, la data e l’ora di realizzazione dell’abbattimento, il sesso dell’esemplare. Tale scheda dovrà essere restituita, debitamente compilata all’autorità provinciale che dovrà mantenere un registro aggiornato di tali dati.

d) Aree urbane

Per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti derivanti dalla presenza della Nutria in ambito cittadino i Comuni possono attivare il controllo della Nutria **nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola** nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con proprio personale nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano provinciale.

6. Quantitativi massimi di capi prelevabili

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della **specie, non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della Nutria.**

7. Smaltimento delle carcasse

Il controllo si realizza con la soppressione degli esemplari catturati e non è previsto il rilascio di animali vivi.

Lo smaltimento delle carcasse verrà effettuato a norma delle vigenti leggi nazionali ed europee.

8. Coordinamento

Fermo restando che, ai sensi dell'art.19 della legge 157/92 la gestione operativa del presente Piano è affidata al corpo della Polizia provinciale, la Provincia, al fine di garantire una corretta realizzazione del piano in questione, provvede al coordinamento delle varie azioni previste come segue:

- a) coordina l'attività degli operatori selezionati ed autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite
- b) gestisce le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
- c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini;
- d) fornisce (se possibile) le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa e / o le specifiche per la creazione di gabbie idonee che saranno parimenti dotate di matricola identificativa;;
- e) organizza/autorizza i corsi di formazione per gli operatori demandati al controllo della Nutria.

9. Monitoraggio e Rendicontazione

Al termine dell'annualità di attuazione del piano la Provincia produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

Inoltre la Provincia pianifica ed attua la raccolta di dati utili a quantificare gli effetti del controllo sulla limitazione delle popolazioni locali di Nutria

BIBLIOGRAFIA CITATA

- COCCHI R., F. RIGA, 2001 - *Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)*. Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna selvatica.
- LA MORGIA V., P. GENOVESI, G. MASSEI, 2016 - Utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon™ nell'ambito del programma di eradicazione dello Scoiattolo grigio in Umbria. Rapporto tecnico; pp:1-6.
- MASSEI, G., D. COWAN, 2014 - Fertility control to mitigate human–wildlife conflicts: a review. *Wildlife Research*, 41(1), pp.1–21.
- PAI, M., 2009 - Field evaluation of the immunocontraceptive GonaCon™ in reducing Eastern gray squirrel fecundity in urban areas. All Dissertations.
- PAI, M. et al., 2011 - Immunocontraception in Eastern Gray Squirrels (*Sciurus carolinensis*): Morphologic Changes in Reproductive Organs. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, 42(4), pp.718–722.
- PANZACCHI M., S. BERTOLINO, R. COCCHI, P. GENOVESI, 2007 - Population control of coypu in Italy compared to eradication in UK: a cost/benefit analysis. *Wildl. Biol.* 13:2 pp.159-171.